

IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE FORENSE

SCUOLA FORENSE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO

Lezione del 21 luglio 2023

Avv. Carlo Cavallo

Il procedimento disciplinare forense in sintesi

1. Notizia di illecito disciplinare / Iniziativa disciplinare

- i. Comunicazione all'iscritto → deduzioni*
- ii. Iscrizione nel registro (CDD)*

2. Fase istruttoria pre-procedimentale

- i. Comunicazione all'iscritto → osservazioni scritte*
- ii. Istruttoria preliminare*
- iii. Archiviazione / Approvazione capo d'incolpazione*

3. Fase dibattimentale e decisione

Tipizzazione degli illeciti e delle sanzioni

- Tendenziale predeterminazione delle fattispecie di illecito disciplinare e delle conseguenze sanzionatorie, **sul modello del codice penale**;
- Ogni violazione dei doveri inerenti allo *status* professionale può ricondursi ad illecito disciplinare (tendenziale tipicità → vd. art. 20 Cod. Deontologico);
- Principi:
 - *Tassatività di violazioni e sanzioni*
 - *Analiticità nella formulazione della fattispecie*
 - *Predeterminazione delle conseguenze sanzionatorie*

Sanzioni disciplinari (Art. 52, L. Prof.)



Natura del procedimento disciplinare

- Il procedimento davanti al C.D.D. ha natura **amministrativa** (L. 241/1990) e **giudiziale** ma **NON** giurisdizionale.

- Il C.D.D., conseguentemente, ha una **funzione amministrativa di natura giustiziale**.

*Già nella disciplina ante L. Prof. 2012 si è affermato che: «Le funzioni esercitate in materia disciplinare dai Consigli locali dell'ordine degli avvocati, il procedimento relativo e gli atti adottati, hanno natura amministrativa (e amministrativo è l'atto che lo definisce), pur se l'incidenza delle conseguenze della responsabilità disciplinare sull'esercizio dei diritti fondamentali ha imposto l'adozione di modelli procedurali propri della giurisdizione, quali la tutela del **contraddittorio** e la possibilità di disporre di una **difesa tecnica**» (Cass., SS.UU. Civ, 9 dicembre 2004, n. 23000).*

- Il **Regolamento CNF n. 2/2014**, che disciplina il procedimento disciplinare, trattandosi di fonte normativa secondaria, è **sottratto al vaglio di costituzionalità** (v. per tutte C.N..F, c. c. 27 settembre 2018, dep. 18 settembre 2019, n. 80/19).

Secondo la Corte di Cassazione:

- Nella prima fase (**avanti al CDD**), il procedimento disciplinare ha natura **amministrativa** e si conclude con un atto che ha forma, natura e sostanza di **provvedimento amministrativo** (Cass., SS.UU. civ., n. 20685/2018);
- La previsione costituzionale contenuta nell'art. 111, comma 2, Cost., in base alla quale **ogni processo deve svolgersi «davanti a giudice terzo e imparziale»**, **non è direttamente riferibile al procedimento disciplinare celebrato innanzi al C.D.D. territoriale**, avendo esso una **natura esclusivamente amministrativa** (C.N.F., 17 gennaio 2019, n. 120).
- Il giudizio del C.D.D.; tuttavia, diviene poi il presupposto di un successivo procedimento che, solo dall'impugnazione, **avanti al CNF**, assume **natura e funzione propriamente giurisdizionali** (Cass., SS.UU. civ., n. 34476/2019);
- Per quanto invece concerne il giudizio celebrato **innanzi al C.N.F.** (inteso quale giudice speciale) esso è stato ritenuto pienamente **compatibile con i principi costituzionali di terzietà, imparzialità ed indipendenza del giudice** (Cass., Sez. Un. civ., sent. 29 maggio 2014, n. 12066).
- Il **giudizio innanzi al CNF**, pur dovendo essere qualificato come giudizio di secondo grado, o di appello, nei confronti delle decisioni emesse dai C.D.D., **rappresenta comunque il primo grado della giurisdizione disciplinare domestica**, non avendo il giudizio innanzi al C.D.D. natura giurisdizionale, ma rivestendo invece una valenza amministrativa (C.N.F., 27 settembre 2018, dep. 12 giugno 2019, n. 41).

Principi applicabili

Secondo l'Ordinamento professionale (Legge e Regolamenti):

- Il procedimento disciplinare si svolge secondo i principi costituzionali di **imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa** (art. 10, co. 2 e 3, Reg. CNF 2/2014; art. 97² Cost.).
- Avanti al CDD si applicano, ove compatibili, le disposizioni del **codice di procedura penale** (per quanto non diversamente disciplinato). (art. 59, *lett. n*) L. Prof.)
- Avanti al CNF (Giudice dell'impugnazione), per contro, si applicano, ove compatibili, le disposizioni del **codice di procedura civile** (per quanto non diversamente disciplinato). (art. 37 L. Prof.)
- Restano fuori dal perimetro del processo disciplinare le garanzie del **giusto processo** (art. 111 Cost.), che attengono alla sola attività giurisdizionale.

Principi applicabili

Ne consegue che:

- Manca un espresso richiamo al principio del **contraddittorio** nel procedimento disciplinare.
- Mancano le prescrizioni in tema di **incompatibilità** tra lo svolgimento di attività dei consiglieri nella fase preliminare e la loro partecipazione alla fase decisionale (Cass., SS.UU. civ., n. 20773/2010, ante L. Prof. 2012).
 - Sul punto, un **parziale correttivo** nell'assetto attuale viene dall'art. 20, co. 1, Reg. CNF 2/2014, secondo cui il dibattimento si celebra «avanti alla medesima sezione designata per l'istruttoria (...) **della quale non può far parte il Consigliere Istruttore (...)**»

In particolare: in tema di *bis in idem*

Cass. SS.UU, Sent. 29878/2018 ha escluso la violazione del divieto, poiché:

- L'azione disciplinare è promossa **indipendentemente dall'azione penale relativa allo stesso fatto**, e ben può il procedimento disciplinare proseguire anche dopo il giudicato penale di condanna (...).
- La diversità di natura delle sanzioni è confermata dalla circostanza che la pena accessoria può (come le altre sanzioni penali) estinguersi nel corso del tempo (...), laddove **la permanenza degli effetti della sanzione disciplinare** ne evidenzia, con particolare rilievo in relazione alla più severa di esse, la **specificità afflittività** (cfr. Cass., Sez. Un., 29/2/2016, n. 4004).
- Non può ipotizzarsi la violazione dell'articolo 6 CEDU in relazione al principio del *ne bis in idem* (secondo le statuizioni della sentenza 4/3/2014, *Grande Stevens ed altri c/ Italia*), atteso che **la sanzione disciplinare** ha come destinatari gli appartenenti ad un ordine professionale, ed è preordinata all'**effettivo adempimento dei doveri inerenti al corretto esercizio dei compiti loro assegnati**, sicché ad essa **non può attribuirsi natura sostanzialmente penale** (cfr., con riferimento a giudizio disciplinare nei confronti di notaio, Cass., Sez. Un., 3/2/2017, n. 2927).
- La **doppia affermazione di responsabilità**, in sede penale ed amministrativa, per l'**identico fatto** è conforme a Costituzione nonché ai principi della convenzione CEDU sicché **non viola il divieto di *bis in idem***, stante la **diversa natura ed i diversi fini del processo penale e del procedimento disciplinare**, nel quale ultimo il bene tutelato è l'**immagine della categoria**, quale risultato della reputazione dei suoi singoli appartenenti.

Prescrizione dell'azione disciplinare

- **Disciplina previgente (R.D.L. 1578/1933)** L'illecito si prescrive in **5 anni** dalla consumazione del fatto (o dal passaggio in giudicato della Sentenza, se costituente reato), con possibilità di interruzione e senza alcun termine massimo complessivo;
→ si applica ai fatti commessi fino al **1 febbraio 2013**.
- **Disciplina attuale (art. 56, L. Prof. 247/2012)** L'illecito si prescrive in:
 - ✓ **6 anni** dalla consumazione del fatto;
 - ✓ **2 anni** dal passaggio in giudicato della Sentenza, se costituente reato (non colposo), in caso di sospensione e riapertura del proc. disciplinare;
 - ✓ **Atti interruttivi** (a. comunicazione del COA all'iscritto ex art. 50⁴ L. Prof.; b. notifica della decisione del CDD o della Sentenza del CNF) → **decorre di un nuovo termine di 5 anni**;
→ **Termine massimo (in presenza di atti interruttivi): 7 anni e 6 mesi.**

Diritto di accesso agli atti

- **Art. 97 Cost.** → buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione (art. 10, co. 3, Reg. CNF 2/2014);
- **pubblicità e trasparenza del procedimento** → **diritto di accesso** agli atti spetta a:
 - *segnalato/incolpato*;
 - *Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di appartenenza*;
 - *Pubblico Ministero presso il Tribunale e Procuratore Generale presso la Corte d'Appello ove ha sede il CDD.*
- **Il diritto di accesso può essere limitato:**
 - in particolari casi previsti dalla legge 241/1990 sul procedimento amministrativo;
 - nei casi previsti dalla normativa sulla **tutela dei dati personali** (D.Lgs. 196/2003, come modificato ed aggiornato dalla L. 160/2019, dal D.L. 53/2019, dal D.M. 15 marzo 2019 e dal D.Lgs. 101/2018 di adeguamento al G.D.P.R.), quando si tratti di **tutelare i dati conoscitivi** «sensibili» o «**particolarmente qualificati**».
- In ogni caso, andrà operato un **bilanciamento** tra opposti interessi, senza pregiudicare il **diritto di difesa dell'interessato**.
- In considerazione della natura del procedimento disciplinare e delle esigenze di tutela della riservatezza dei dati riferiti all'esponente o all'incolpato, **non è di norma ammesso l'accesso civico, semplice o generalizzato** (cfr. Provv. Aut. garante Privacy, n. 50 del 9 febbraio 2017).



LA FASE PRE-PROCEDIMENTALE



PROCEDIMENTO DISCIPLINARE: FASE ISTRUTTORIA PRE-PROCEDIMENTALE

(Legge 31 gennaio 2012, n. 247, articoli 50-58)

la **NOTIZIA DEI FATTI** suscettibili di valutazione disciplinare **È COMUNQUE ACQUISITA** (attraverso **ESPOSTI** o **DENUNCE** al consiglio dell'ordine ovvero **NOTIZIA PROVENIENTE DALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA**: questa è obbligatoria quando nei confronti di un iscritto: *a*) è esercitata l'azione penale; *b*) è disposta l'applicazione di misure cautelari o di sicurezza; *c*) sono effettuati perquisizioni o sequestri; *d*) sono emesse sentenze che definiscono il grado di giudizio)

acquisita la notizia dei fatti, il **CONSIGLIO DELL'ORDINE DEVE DARNE NOTIZIA ALL'ISCRITTO**, invitandolo a presentare le sue deduzioni, e quindi **TRASMETTERE IMMEDIATAMENTE GLI ATTI AL CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA**, che è **competente, in via esclusiva, per ogni ulteriore atto procedimentale**

dal giorno dell'invio degli atti al consiglio distrettuale di disciplina non può essere deliberata la cancellazione dall'albo

per il procedimento disciplinare è competente il consiglio distrettuale di disciplina del distretto:

- in cui è iscritto l'avvocato o il praticante

- oppure del distretto nel cui territorio è stato compiuto il fatto oggetto di indagine o di giudizio disciplinare.

in ogni caso, si applica il principio della prevenzione, relativamente al momento dell'iscrizione della notizia nell'apposito registro

entro 20 giorni

l'iscritto può presentare le proprie deduzioni

ricevuti gli atti, il **presidente del consiglio distrettuale di disciplina provvede senza ritardo a iscrivere in un apposito registro riservato il ricevimento degli atti relativi a un possibile procedimento disciplinare**, indicando il nome dell'iscritto a cui gli stessi si riferiscono

nel caso di **MANIFESTA INFONDATEZZA**, il presidente **chiede al consiglio l'ARCHIVIAZIONE SENZA FORMALITÀ**

qualora il consiglio distrettuale di disciplina non ritenga di disporre l'archiviazione, e in ogni altro caso, il **presidente designa la COMMISSIONE che deve giudicare e nomina il CONSIGLIERE ISTRUTTORE**, scelto tra i consiglieri iscritti a un ordine **diverso da quello dell'incolpato**, che diviene responsabile della fase istruttoria pre-procedimentale

il **consigliere istruttore COMUNICA** senza ritardo all'iscritto **l'AVVIO DELLA FASE ISTRUTTORIA PRE-PROCEDIMENTALE**, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, fornendogli ogni elemento utile e **invitandolo a FORMULARE PER ISCRITTO LE PROPRIE OSSERVAZIONI**

entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione

l'iscritto può formulare le proprie osservazioni per iscritto

entro 6 mesi

il **consigliere istruttore PROVVEDE A OGNI ACCERTAMENTO DI NATURA ISTRUTTORIA**

conclusa la fase istruttoria, il **consigliere istruttore propone** al consiglio distrettuale di disciplina **RICHIESTA MOTIVATA DI ARCHIVIAZIONE O DI APPROVAZIONE DEL CAPO DI INCOLPAZIONE**, depositando il fascicolo in segreteria

il **CONSIGLIO DISTRETTUALE** delibera senza la presenza del consigliere istruttore, il quale non può fare parte del collegio giudicante

PROVVEDIMENTO DI ARCHIVIAZIONE
è **COMUNICATO** al **CONSIGLIO DELL'ORDINE** presso il quale l'avvocato è iscritto, all'**ISCRITTO** e al **SOGGETTO DAL QUALE È PERVENUTA LA NOTIZIA DI ILLECITO**

APPROVAZIONE DEL CAPO DI INCOLPAZIONE

Notizia di illecito disciplinare: da chi proviene?

Esposti di colleghi
o (ex) clienti

Esposti inoltrati al COA che ha il dovere di trasmettere al CDD

Ordine degli
Avvocati o altri
Ordini
professionali

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ha il **potere-dovere di inoltrare ogni segnalazione concernente fatti lesivi dell'onore dei professionisti iscritti o del decoro della classe forense**; l'esercizio di detto potere non è condizionato dalla tipologia della fonte della notizia dell'illecito disciplinarmente rilevante (così Cass. SS.UU. Civ., 25633/2016)

Autorità
Giudiziaria

E' tenuta a dare **immediata notizia** al COA quando nei confronti di un iscritto:
a) è **esercitata l'azione penale**;
b) è disposta l'applicazione di **misure cautelari o di sicurezza**;
c) sono effettuati **perquisizioni o sequestri**;
d) sono emesse **sentenze** che definiscono il grado di giudizio».

Terzi in genere

Iscrizione della notizia di illecito e competenza

Quando il COA riceve una **denuncia** o un **esposto** o acquisisca notizia di fatti di rilievo disciplinare è tenuto a:

- darne **immediata informazione all'iscritto**, invitandolo a presentare le sue deduzioni entro 20 giorni;
- trasmettere immediatamente gli atti al C.D.D.

Da questo momento e fino alla definizione del procedimento disciplinare, non può essere deliberata la cancellazione dell'iscritto dall'albo (art. 57 L. Prof. 247/2012 e art. 13 del Regolamento CNF 2/2014).

- Il Presidente del C.D.D., ricevuti gli atti relativi alla notizia di illecito disciplinare, **iscrive senza ritardo il nominativo dell'iscritto in un apposito registro riservato**, custodito dal Segretario del C.D.D., indicando la data di ricevimento della segnalazione.
- L'iscrizione radica la **competenza** che spetta, in via alternativa:
 - *al Consiglio di disciplina del distretto ove è iscritto l'avvocato o il praticante (criterio soggettivo);*
 - *oppure al C.D.D. nel cui territorio è stato compiuto il fatto oggetto di indagine o di giudizio disciplinare (criterio oggettivo);*

*In ogni caso, tra due CDD egualmente competenti in base ai predetti criteri, **prevale chi ha iscritto per primo** (principio della prevenzione – art. 51 L. Prof.).*

TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE PENALE

VERBALE DI UDIENZA

In data 6 ottobre 2022, presso il Tribunale di Cosenza, in com-
formato dai seguenti Magistrati:

Presidente Dott.ssa Ciarcia
Giudice Dott.ssa Granata
Giudice Dott.ssa Castiglione

con l'assistenza del Cancelliere Simonetti, che, espressamente a
dell'ausiliario tecnico, alla presenza del Pubblico Ministero
chiamato alle ore 11.52, per la trattazione in pubblica udienza,
epigrafe, nei confronti di:

1. ██████████ assente
avv. To ██████████ di fiducia assente d'ufficio avv.to ██████████
2. ██████████ assente
avv. to d'ufficio ██████████ presente
PP.CC. rappresentate e difese avv.to ██████████ pres
PP.CC. rappresentate e difese avv.to ██████████ pre

Il Giudice verifica la presenza in aula dei testimoni, periti e consu

NUM.	GENERALITÀ	LISTA*	PRE
1		D	

* Questa colonna indica la parte che ha richiesto l'esame del testo indicandolo nella propria lista
Pubblico Ministero; PC per la parte civile; RC per il responsabile civile; PCOPP per la persona di
pecuniaria; D per la difesa dell'imputato); per i testi non inclusi (ex art. 468 c.p.p. è invece riportata
virtù della quale la persona deve essere sentita (es.: artt. 195, 197 bis, 210, 502 c.p.p.), non
eventualmente richieste

** Questa colonna indica se il teste è presente (P), eventualmente specificando se non è stato citato dalla parte citata o
dalla cancelleria (NC), oppure se, pur essendo stato regolarmente citato, è assente non giustificato (NG) o giustificato (G), in a
giustificazione della sua assenza è allegata al presente verbale

Esempio di segnalazione dell'Autorità Giudiziaria
e trasmissione degli atti al COA di appartenenza

N.	R.G.N.R.
N. 1251/19	R.G.

2		D	
3		D	

Il Tribunale dà atto che sono pervenute le rinunce al mandato difensivo degli avv.ti
██████████ e che il difensore di fiducia di ██████████, avv.to
██████████, è oggi impedita per il COVID

Il difensore d'ufficio insiste per un termine a difesa

Il PM chiede la trasmissione degli atti al COA per quanto riguarda l'avv.to ██████████
Il tribunale prende atto della nomina dell'avv.to ██████████ e atteso che la stessa è oggi
assente per motivi di salute ne dichiara il suo legittimo impedimento

Per quanto riguarda l'avv.to ██████████ ritiene strumentale la rinuncia dello stesso e
dispone la trasmissione degli atti al Consiglio dell'ordine di appartenenza per la
valutazione della condotta

Si dà atto che non sono comparsi i testi e rinvia per esame imputate e per sentire
complessivamente 5 testi della difesa, previa verifica se effettivamente gli stessi sono
stati citati per l'udienza odierna

il tribunale riduce la lista della difesa escludendo tutti i testi sovrabbondanti e
minfluenti e rinvia all'udienza 20 dicembre 2022 ore 9:30


Il verbale viene chiuso alle ore 12.24.

IL CANCELLIERE
Simonetti


IL PRESIDENTE

IL PRESIDENTE DI SEZIONE
Carmen M. R. Ciarcia

Fase pre-procedimentale



Fase istruttoria e sua conclusione





LA FASE DIBATTIMENTALE

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE: PRIMA PARTE

(Legge 31 gennaio 2012, n. 247, articolo 59)

qualora lo approvi, il **consiglio distrettuale di disciplina** dà **COMUNICAZIONE del CAPO D'INCOLPAZIONE all'INCOLPATO e al PUBBLICO MINISTERO a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento**

la comunicazione diretta all'inculpato contiene:

- 1) il capo d'inculpazione con l'enunciazione: 1.1) delle generalità dell'inculpato e del numero cronologico attribuito al procedimento; 1.2) dell'addebito, con l'indicazione delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno gli stessi sono contraddistinti da lettere o da numeri; 1.3) della data della delibera di approvazione del capo d'inculpazione;
- 2) l'avviso delle facoltà di difesa dell'inculpato;
- 3) la fissazione della data per l'interrogatorio

entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione

l'inculpato: - ha diritto di **accedere ai documenti contenuti nel fascicolo**, prendendone visione ed estraendone copia integrale; - ha facoltà di **depositare memorie, documenti e di comparire avanti al consigliere istruttore**, con l'assistenza del difensore eventualmente nominato, per essere sentito ed esporre le proprie difese

interrogatorio dell'inculpato

decorso il termine concesso per il compimento degli atti difensivi, il **consigliere istruttore**, qualora, per il contenuto delle difese, non ritenga di proporre l'archiviazione, **CHIEDE al consiglio distrettuale di disciplina DI DISPORRE LA CITAZIONE A GIUDIZIO dell'inculpato**

entro 20 giorni

NOTIFICAZIONE, a mezzo dell'ufficiale giudiziario, della **CITAZIONE A GIUDIZIO**

almeno 30 giorni liberi prima della data di comparizione

all'**INCOLPATO** e al **PUBBLICO MINISTERO**, il quale ha facoltà di presenziare all'udienza dibattimentale

La citazione contiene: 1) le generalità dell'incolpato; 2) l'enunciazione in forma chiara e precisa degli addebiti, con le indicazioni delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno essi sono contraddistinti da lettere o da numeri; 3) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione avanti il consiglio distrettuale di disciplina per il dibattimento, con l'avvertimento che l'incolpato può essere assistito da un difensore e che, in caso di mancata comparizione, non dovuta a legittimo impedimento o assoluta impossibilità a comparire, si procederà in sua assenza; 4) l'avviso che l'incolpato ha diritto di produrre documenti e di indicare testimoni, con l'enunciazione sommaria delle circostanze sulle quali essi dovranno essere sentiti. Questi atti devono essere compiuti entro il termine di sette giorni prima della data fissata per il dibattimento; 5) l'elenco dei testimoni che il consiglio distrettuale di disciplina intende ascoltare; 6) la data e la sottoscrizione del presidente e del segretario

l'**incolpato** ha diritto di produrre **DOCUMENTI** e di indicare **TESTIMONI**, con l'enunciazione sommaria delle circostanze sulle quali essi dovranno essere sentiti

almeno 7 giorni prima

DIBATTIMENTO

Fase dibattimentale

Si applicano le norme del codice di procedura penale, se compatibili.

DIRITTI DELL'INCOLPATO:

- può farsi assistere da un difensore;
- ha diritto di **produrre documenti ed indicare testimoni** con indicazione sommaria delle circostanze sulle quali dovranno essere sentiti. Questi atti devono essere compiuti entro il termine di **7 giorni prima** della data fissata per il dibattimento;
- ha diritto di **interrogare e fare interrogare** i testimoni;
- ha diritto di **rendere dichiarazioni** e, ove lo chieda o vi acconsenta, di **sottoporsi all'esame** del CDD;
- ha diritto di **avere la parola per ultimo**.

NEL CORSO DELL'ISTRUTTORIA DIBATTIMENTALE, IL CDD:

- ✓ Acquisisce i **documenti** prodotti dall'incolpato
- ✓ Provvede all'**esame dei testimoni**
- ✓ Provvede all'**esame dell'incolpato** che ne ha fatto richiesta o vi ha acconsentito
- ✓ Acquisisce, d'ufficio o su istanza di parte, **eventuali ulteriori prove necessarie o utili** all'accertamento dei fatti

Gli esposti e le segnalazioni inerenti alla notizia di illecito disciplinare e i verbali di dichiarazioni testimoniali redatti nel corso dell'istruttoria, che non sono stati confermati per qualsiasi motivo in dibattimento, sono utilizzabili per la decisione, ove la persona dalla quale provengono sia stata citata per il dibattimento [anche se non è comparsa, ndr].

Chiuso il dibattimento, si procede alla **DISCUSSIONE**: il presidente dà la parola al PM (se presente), all'incolpato ed al difensore.

DISCUSSIONE

il **PRESIDENTE** dà la parola al **pubblico ministero**, se presente, all'**incolpato** e al **suo difensore**, per la discussione, che si svolge nell'ordine di cui alla presente lettera; l'**incolpato** e il suo difensore hanno in ogni caso la parola per ultimi

DELIBERAZIONE

conclusa la discussione, il **consiglio distrettuale di disciplina DELIBERA IL PROVVEDIMENTO A MAGGIORANZA**, senza la presenza del pubblico ministero, dell'**incolpato** e del suo difensore, procedendo alla votazione sui temi indicati dal presidente; in caso di parità, prevale il voto di quest'ultimo

è data **immediata lettura** alle parti **del dispositivo del provvedimento**. Il dispositivo contiene anche l'indicazione del termine per l'impugnazione

entro 30 giorni (60 giorni in caso di decisioni complesse)

deposito della **MOTIVAZIONE** del provvedimento

copia integrale del provvedimento è **NOTIFICATA** all'**incolpato**, al **consiglio dell'ordine** presso il quale l'**incolpato** è iscritto, al **pubblico ministero** e al **procuratore generale** della Repubblica presso la corte d'appello del distretto ove ha sede il consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso il provvedimento

La decisione del CDD

Conclusa la discussione, il CDD delibera la «**decisione**» in camera di consiglio a maggioranza, dando lettura immediata alle parti del **dispositivo**, che contiene anche l'indicazione del termine per impugnare; la **motivazione** deve essere depositata **entro 30 giorni** (ma il termine può essere aumentato fino al doppio).

Con la decisione che definisce il procedimento disciplinare possono essere deliberati:

- il **proscioglimento**, con la formula: «non esservi luogo a provvedimento disciplinare»;
- il **richiamo verbale**, che NON ha carattere di sanzione disciplinare;
- l'irrogazione di una delle seguenti **sanzioni disciplinari**: avvertimento, censura, sospensione dall'esercizio della professione da due mesi a cinque anni, radiazione.

La decisione deve essere **notificata dal CDD** all'incolpato, al COA presso cui è iscritto, al PM ed al PG presso la Corte di Appello del distretto dove ha sede il CDD che ha emesso il procedimento.

La decisione del CDD

Discrezionalità e regola di giudizio

- (...) Al procedimento disciplinare si applica il principio del **libero convincimento del giudice**, vale a dire che il giudice deontologico ha ampio potere discrezionale nel valutare la conferenza e la rilevanza delle prove acquisite nel corso del procedimento disciplinare e può procedere alle sole indagini ritenute necessarie per l'accertamento dei fatti (...) (Cass., Sez. Un., 17 gennaio 2017, n. 961).
- «Ai fini della condanna disciplinare, la prova della responsabilità dell'inculpato deve essere raggiunta **oltre ogni ragionevole dubbio**, e tale principio non subisce deroghe né attenuazioni neppure nel caso in cui l'inculpato stesso abbia numerosi precedenti disciplinari» (CNF, sentenza n. 83 del 18 settembre 2019).
- Nel procedimento disciplinare (che ha natura accusatoria) trova altresì applicazione la **presunzione di non colpevolezza** dell'inculpato, pertanto, ove la prova della violazione deontologica non possa ritenersi sufficientemente raggiunta per **manca di prove certe** o per **contraddittorietà** delle stesse, l'inculpato **deve essere prosciolto dall'addebito**. Infatti, vige il principio del **favor per l'inculpato** (...) per cui la sanzione disciplinare può essere irrogata, all'esito del relativo procedimento, solo quando sussista **prova sufficiente dei fatti contrastanti la regola deontologica** addebitati, dovendosi per converso assolversi in assenza di certezza nella ricostruzione del fatto e dei comportamenti. (CNF, sentenza n. 161 del 7 dicembre 2019).
- Per l'irrogazione della sanzione disciplinare **non incombe all'inculpato l'onere di dimostrare la propria innocenza né di contestare espressamente le contestazioni rivoltegli**, ma al Consiglio territoriale (ora CDD) di verificare in modo approfondito la sussistenza e l'addebitabilità dell'illecito deontologico. (CNF, sentenza n. 67 del 29 luglio 2019)



DECISIONE DISCIPLINARE

(Art. 52,59/1° c. lett. "m" L. 247/12 – art. 26/3°c. Reg. 2/14 CNF)

Procedimento disciplinare R.R. N. [omissis]

(Rif. COA Roma n. [omissis])

La Sezione giudicante del C.D.D. di Roma, competente per il procedimento disciplinare n. 57/2019, iscritto nei confronti dell'Avv. [OMISSIS] (COA di Roma), nato a [OMISSIS] il giorno [OMISSIS], con domicilio professionale in Roma Via [OMISSIS], (PEC [OMISSIS]), difeso dall'Avv. [OMISSIS], con studio in Roma Via [OMISSIS] (PEC: [OMISSIS]), così composta:

Avv. Riccardo Micci	Presidente
Avv. Daniela Bergamini	Segretario
Avv. Antonio Manganiello	Componente
Avv. Gaetano Mastronardi	Componente
Avv. Aurelia Panetta	Componente / estensore

all'udienza del 21 gennaio 2022, assente il P.M., presenti l'incolpato ed il suo difensore che ha chiesto il proscioglimento, dopo ampia discussione, ha deliberato in camera di consiglio la presente decisione disciplinare in relazione al seguente capo di incolpazione:

<<per aver – con le condotte di tempo e di luogo a lui specificatamente ascritte nei capi di imputazione riportati nella richiesta del P.M. di rinvio a giudizio immediato in data [omissis] (RNR [omissis]; RG GIP Roma [omissis]) a cui si rinvia essendo noto all'incolpato – assunto un contegno non conforme alla probità, alla dignità ed al decoro professionale gravemente lesivo dell'affidamento presso la collettività, compromettendo altresì l'onore, il prestigio e le funzioni dell'intero Ordine Forense, in particolare ricevendo incarichi consapevolmente al di fuori delle ordinarie regole sulla corretta e leale concorrenza, in violazione dell'art. 3/2°c. L.247/12 nonché degli artt. 2/1°c. - 4/1-2 c° - 9 - 37 NCDF). Condotte aggravate dall'elevato allarme sociale suscitato, dal clamore mediatico, dalla plurioffensività e reiterazione in violazione dell'art. 22/2° c. NCDF>>.

FATTO

In data [omissis] 2019 nei confronti dell'Avv. [OMISSIS] veniva eseguita l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Roma in relazione al procedimento N. [OMISSIS] RGNR – N.

[OMISSIS] RG GIP, per plurime ipotesi di corruzione emerse a latere di altra indagine condotta dalla Procura di Roma su un noto gruppo imprenditoriale [OMISSIS].

In particolare, nei confronti dell'odierno incolpato era stato contestato il concorso "in fatti di corruzione propria" con [OMISSIS], all'epoca [omissis] dell'Assemblea [OMISSIS], il quale avrebbe asservito la funzione pubblica agli interessi di privati - interessati al positivo sviluppo di progetti imprenditoriali nella città di [OMISSIS] - ricevendo molteplici utilità anche indirette, e per interposta persona, tra cui l'affidamento e la promessa di lucrosi incarichi - alcuni ritenuti fittizi - in favore dello studio legale dell'incolpato, a cui era legato da rapporti professionali e di vecchia amicizia.

Il COA Roma, ricevuta dall'A.G. la comunicazione ex art. 103 c.p.p. (decreto GIP [omissis] di autorizzazione alla perquisizione dello studio professionale degli Avv.ti [OMISSIS]), comunicava agli incolpati la notizia di illecito disciplinare (PEC 2.4.2019), invitandoli a produrre nel termine di legge le deduzioni difensive.

Il difensore dell'incolpato, con le prime articolate deduzioni (memoria difensiva PEC 19.4.2019), ha confutato le accuse fornendo una ricostruzione alternativa dei fatti, in base alla quale il [OMISSIS] si sarebbe limitato ad introdurre il Collega e amico di lungo corso nell'ambito di un contesto imprenditoriale produttivo di incarichi professionali leciti e reali.

L'iniziale quadro indiziario, che aveva ritenuto [OMISSIS] e [OMISSIS] sodali al gruppo affaristico/imprenditoriale ed al suo metodo corruttivo, è stato successivamente ridimensionato dai giudici di legittimità che, accogliendo il ricorso delle difese, hanno annullato l'ordinanza del Tribunale del Riesame (confermativa della ordinanza GIP) per tutti i capi della rubrica provvisoria, censurandone in particolare le motivazioni (Cass. Sez. VII Pen. sent. n. [OMISSIS] dell'[omissis])¹. La misura custodiale applicata all'Avv. [OMISSIS] è stata quindi sostituita con quella degli arresti domiciliari e, ad ottobre [omissis] è stata applicata la sola misura interdittiva del divieto di svolgere la professione per mesi sei.

All'esito delle indagini preliminari, la Procura di Roma ha richiesto al GIP l'archiviazione per una serie di reati originariamente contestati all'incolpato (richiesta P.M. [omissis] p.p. n. [OMISSIS] RGNR – decreto GIP [omissis]), procedendo con richiesta di rinvio a giudizio immediato per le residue ipotesi delittuose (richiesta P.M. [omissis] p.p. n. [OMISSIS] RGNR), per le quali oggi è processo (incarico formalizzato per transazione [OMISSIS]; incarico non formalizzato transazione [OMISSIS]; promessa di incarico [OMISSIS]; conferimento incarico progetto spostamento sede [OMISSIS] presso [OMISSIS]; promessa incarichi realizzazione polo intrattenimento [OMISSIS])².

L'impugnazione avanti al CNF

- **Art. 61 L. Prof.** → in caso di affermazione di responsabilità disciplinare, l'incolpato può proporre **ricorso** entro 30 gg. dal deposito (non dalla notifica!) della decisione innanzi ad apposita **sezione disciplinare del CNF**.
- Il ricorso deve essere notificato al PM ed al PG, che possono proporre **impugnazione incidentale** entro 20 gg. dalla notifica.
- La proposizione del ricorso ha effetto sospensivo dell'esecuzione della decisione impugnata.
- Il procedimento avanti al CNF ha **natura giurisdizionale** e così la Sentenza che lo definisce (a differenza di quello, di carattere amministrativo, che si svolge avanti al CDD in prima istanza).
- Il CNF è giudice di **legittimità e di merito** → può riesaminare gli **elementi probatori** acquisiti avanti al CDD e **integrare la motivazione** della decisione di quest'ultimo.
- La Sentenza del CNF è immediatamente esecutiva, a far data dal giorno successivo a quello della **notifica all'incolpato**.

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Isabella Maria STOPPANI	Presidente f.f.
- Avv. Francesco Emilio STANDOLI	Segretario f.f.
- Avv. Ettore ATZORI	Componente
- Avv. Giovanni BERTI ARNOALDI VELI	Componente
- Avv. Donato DI CAMPLI	Componente
- Avv. Bruno DI GIOVANNI	Componente
- Avv. Francesco NAPOLI	Componente
- Avv. Arturo PARDI	Componente
- Avv. Francesco PIZZUTO	Componente
- Avv. Carolina Rita SCARANO	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Stefano Tocci ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall'avv. [RICORRENTE] avverso la decisione n. 80 del 23 ottobre 2020, depositata il 4 dicembre 2020 e notificata il 14 dicembre 2020, del Consiglio Distrettuale di Disciplina del Veneto, con la quale veniva ritenuta la responsabilità disciplinare della ricorrente per i fatti di cui ai capi di incolpazione e le veniva irrogata la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione forense per la durata di mesi due.

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE], non è comparso;

è presente il suo difensore avv. [OMISSIS];

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Treviso, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Donato Di Campli svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

Esempio di Sentenza del CNF

Ricevute le deduzioni dell'avv. [RICORRENTE] e sentita la segnalata dal Consigliere Istruttore, veniva approvato il capo di incolpazione e deliberata l'apertura del procedimento disciplinare per i seguenti addebiti:

A) per aver sottoposto al signor [ESPONENTE], in relazione al compenso dovutole per l'attività professionale diretta ad ottenere il risarcimento del danno dallo stesso patito in conseguenza del sinistro mortale occorso alla moglie, un patto sulla definizione del compenso, contenuto nell'art. 1 della scrittura privata del mese di aprile 2015 denominata "preventivo e conferimento di incarico professionale" che contemplava il riconoscimento degli onorari di patrocinio come liquidati dall'assicurazione oltre una percentuale del 10% su quanto verrà liquidato al sottoscritto per il risarcimento del danno parentale', percentuale poi pretesa a mezzo della diffida del 28.12.2015 per l'importo di € 24.449,78, corrispondente al 10% della liquidazione del danno di € 192.700,00 oltre accessori fiscali e previdenziali, così violando gli artt. 25, comma secondo e 9 del vigente CDF.

In Treviso dal 13.04.2015 in poi.

B) per aver chiesto al signor [ESPONENTE] il pagamento della somma di € 24.449,78 di cui al capo di incolpazione che precede, dopo aver ricevuto dall'assicurazione del responsabile del sinistro l'importo di € 16.875,04 al lordo di accessori fiscali e previdenziali di cui alla fattura n. 8/2015, così pretendendo, per l'attività professionale prestata nel suo interesse in base alla scrittura privata di cui al capo che precede, la somma complessiva di € 32.570,00 oltre accessori, manifestamente sproporzionata rispetto alla non complessità e durata dell'attività svolta, in violazione degli artt. 29, comma quarto e 9 del vigente CDF. In Treviso dal 13.04.2015 in poi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il complesso delle norme deontologiche che regolano i rapporti tra avvocato e cliente/parte assistita in tema di compenso ruota su due principi cardine: a) rispetto, sempre e comunque, nella determinazione convenzionale del compenso dei canoni di lealtà, probità e correttezza (art. 6 CDF previgente e, ora, art. 9 nuovo CDF); b) conformità del compenso liberamente pattuito inter partes a canoni di adeguatezza e proporzionalità rispetto all'attività professionale svolta o da svolgere (artt. 43 e 45 CDF previgente e, ora, 29, quarto comma, in relazione all'art. 25, primo comma, nuovo CDF).

La proporzione e la ragionevolezza nella pattuizione del compenso rimangono l'essenza comportamentale richiesta all'avvocato, indipendentemente dalle modalità di determinazione del corrispettivo a lui spettante, sicché l'eventuale patto di quota lite non può comunque derogare al divieto deontologico di richiedere compensi manifestamente sproporzionati.

L'eventuale liceità civilistica dell'accordo sul compenso professionale (nella specie, peraltro, esclusa) non impedisce la sindacabilità in sede disciplinare dell'accordo stesso, sotto il profilo dell'adeguatezza e della proporzionalità in relazione all'attività svolta, tali criteri costituendo vincolo comportamentale essenziale per l'avvocato in base ai fondamentali doveri di probità e correttezza, a difesa del cliente e della dignità e decoro della professione.

Il compenso può ritenersi sproporzionato o eccessivo ex art. 29 codice deontologico (già art. 43 codice previgente) solo al termine di un giudizio di relazione condotto con riferimento a due termini di comparazione, ossia l'attività espletata e la misura della sua remunerazione da ritenersi equa; solo una volta che sia stato quantificato l'importo ritenuto proporzionato può essere formulato il successivo giudizio di sproporzione o di eccessività che, come ovvio, presuppone che la somma richiesta superi notevolmente l'ammontare di quella ritenuta equa (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 125 del 17 luglio 2020).

Esempio di Sentenza del CNF

14) – Accertata la responsabilità disciplinare dell'avv. [RICORRENTE] occorre applicare la sanzione adeguata alla gravità e alla natura del comportamento deontologicamente non corretto.

La sanzione va determinata sulla base dei fatti complessivamente valutati, secondo il disposto di cui all'art. 21 nuovo CDF, che al comma 3 richiede che la sanzione sia «unica anche quando siano contestati più addebiti nell'ambito del medesimo procedimento» e deve essere «commisurata alla gravità del fatto, al grado della colpa, all'eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell'incolpato, precedente e successivo al fatto, avuto riguardo alle circostanze, soggettive e oggettive, nel cui contesto è avvenuta la violazione» e che si debba comunque tenere conto «del pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, della compromissione dell'immagine della professione forense, della vita professionale, dei precedenti disciplinari».

La sanzione dell'avv. [RICORRENTE] è stata correttamente determinata dal CDD prendendo quale riferimento la violazione più grave (art. 25, secondo comma, CDF), nella misura minima edittale prevista per la violazione del divieto del patto di quota lite (art. 25, secondo comma, sospensione da 2 a 6 mesi), e per la richiesta di un compenso sproporzionato (art. 29, quarto comma, censura).

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;
il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso.

L'impugnazione avanti alla Corte di Cassazione

- Art. 36, co. 6, L.Prof. → le Sentenze del CNF possono essere impugnate - dall'incolpato, dal Procuratore Generale della Cassazione e dal COA - avanti alle **Sezioni Unite Civili della Suprema Corte di Cassazione**.
- Il ricorso deve essere proposto **entro 30 giorni dalla notificazione**.
- I motivi di ricorso – aventi carattere di legittimità – sono limitati a:
 - INCOMPETENZA
 - ECCESSO DI POTERE
 - VIOLAZIONE DI LEGGE
- La proposizione del ricorso **NON ha effetto sospensivo** della decisione impugnata, salvo espresso provvedimento in tal senso che la Corte di Cassazione può adottare su istanza del ricorrente.
- Avverso la decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono esperibili i **rimedi straordinari previsti dal rito civile** (artt. 393-403 c.c.) nonché quelli della revisione e della correzione di errore materiale (artt. 287 ss. c.p.c.), con i modi e i limiti previsti da detto rito.



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI

Composta da

Oggetto: disciplinare avvocati

Margherita Cassano	- Presidente Aggiunto-
Giacomo Travaglino	- Presidente di Sezione -
Enrico Manzon	- Consigliere Rel. -
Alberto Giusti	- Consigliere -
Lina Rubino	- Consigliere -
Marco Marulli	- Consigliere -
Giulia Iofrida	- Consigliere -
Annalisa Di Paolantonio	- Consigliere -
Francesco Maria Cirillo	- Consigliere -

Oggetto
R.G.N. 5457/2022
Cron.
UP - 05/07/2022

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 5457/2022 R.G. proposto da
(omissis), rappresentato e difeso dall'Avv. (omissis),
, con domicilio eletto in (omissis),
presso lo studio del difensore;

- ricorrente -

contro

Ordine degli avvocati di Roma, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv. (omissis) e

FATTI DI CAUSA

Con la sentenza impugnata il Consiglio Nazionale Forense (di seguito anche CNF) rigettava il ricorso dell'avv. (omissis) avverso la decisione dell' 11 maggio-27 giugno 2018 del Consiglio distrettuale di disciplina (di seguito anche CDD) di Roma, che, accertata la sussistenza degli addebiti ascritti al (omissis), gli irrogava la sanzione disciplinare della sospensione per anni tre dall'esercizio della professione forense.

L'avv. (omissis) era incolpato:

A) della violazione dell'art. 9, comma 2, CDF, per aver omesso ai propri doveri di probità, dignità e decoro nella salvaguardia della propria reputazione e dell'immagine della professione forense in relazione alla vicenda originante un processo penale pendente avanti al Tribunale di Roma;

B) della violazione dell'art. 10, CDF, per infedele adempimento del mandato in danno della parte assistita per assicurarsi un proprio ingiusto profitto;

C) della violazione degli artt. 17, 35, CDF, per aver fornito informazioni non veritiere sulla propria attività professionale attraverso *internet* ed altre modalità di contatto, ingenerando in una società di diritto francese ((omissis)) aspettative false sulla possibilità di ricevere finanziamenti, così inducendola ad anticipargli ingenti somme;

D) della violazione dell'art. 30, CDF, perché tratteneva le somme (euro 200.000) di cui al capo C).

Condotte consumate in data antecedente e prossima al 12 agosto 2013.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo dedotto -ex art. 360, primo comma, nn. 3-5, cod. proc. civ.- il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 56, legge 31 dicembre 2012, n. 247 e l'omessa motivazione (recte, omesso esame) dell'eccezione di prescrizione che afferma di avere proposto all'udienza del 18 novembre 2021 avanti al CNF.

La censura è infondata.

Va rilevato in fatto che la condotta ascritta al ^(omissis) è del 13 agosto 2013 e che il termine prescrizione è stato interrotto più volte (comunicazione dell'illecito, notifica della decisione di primo grado, notifica della sentenza del CNF); il procedimento disciplinare è stato altresì sospeso per l'acquisizione degli atti penali.

Per valutare la fondatezza dell'eccezione de qua risulta pregiudiziale sancire se nel caso in esame si tratta di un illecito istantaneo ovvero permanente, ma bisogna farlo a partire dalla considerazione -ontologica- che le fattispecie contestate hanno natura disciplinare, non penale, ancorchè in parte sussumibili (e concretamente sussunte) in norme incriminatrici penali.

Ciò posto, queste Sezioni Unite si sono già espresse sul punto decisionale in esame in precedenti -del tutto analoghe- occasioni, nel senso che «La condotta del legale che omette di restituire al cliente la somma versatagli in deposito fiduciario configura un illecito permanente, in relazione al quale il momento in cui cessa la permanenza coincide con quello dell'indebita appropriazione e cioè con il momento in cui il professionista, sollecitato alla restituzione, nega il diritto del cliente sulla somma affermando il proprio diritto di trattenerla, a cui è equiparabile la negazione di averla ricevuta, sicché è da tale momento che inizia a decorrere il termine di prescrizione dell'illecito, in applicazione analogica dell'art. 158 c.p.» (Cass. n. 14233 del 2020); «l'avvocato che si appropri dell'importo dell'assegno emesso a favore del proprio assistito dalla controparte soccombente in un giudizio civile, omettendo di informare il cliente dell'esito del processo che lo aveva visto vittorioso e di restituirgli le somme di sua pertinenza, pone in essere una condotta connotata dalla continuità della violazione deontologica, destinata a protrarsi fino alla messa a disposizione del cliente delle somme di sua spettanza» (Cass. Sez. U. 21 febbraio 2019, n. 5200); «l'avvocato che prometta al proprio assistito la consegna delle somme riscosse per suo conto senza provvedervi immediatamente contravviene all'art. 44, ultimo comma, del codice deontologico forense vigente *ratione temporis*, ponendo in essere una condotta connotata dalla ridetta continuità della violazione deontologica» (Cass. Sez. U. 30 giugno 2016, n. 13379).

Tuttavia -in difetto della restituzione della somma decettivamente acquisita- vi è da individuare un "limite alternativo" alla "permanenza" dell'illecito disciplinare in esame ossia un momento dal quale il termine prescrizione inizia a decorrere,

7 di 8

giacchè altrimenti ne deriverebbe una -irragionevole, non prevista dalla legge- imprescrittibilità dell'illecito stesso.

In analogia alla consolidata giurisprudenza penale di legittimità (*ex pluribus*, Cass. pen, n. 32220 del 2015) e come peraltro già affermato da queste Sezioni Unite civili (cfr. Sez. U, 5200/2019, cit.), tale *dies a quo* deve essere individuato nella decisione disciplinare di primo grado (Consiglio Distrettuale di Disciplina, 11 maggio 2018) ed è dunque evidente che tuttora non è spirato il termine prescrizione massimo previsto dall'art. 56, comma 3, legge 247/2012.

In conclusione il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 7.000 per onorari, euro 200 per esborsi oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma 5 luglio 2022

Il Presidente
Margherita Cassano

Il consigliere est.
Enrico Manzoni



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Avv. Carlo Cavallo

